



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0254/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0183/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Gaetano Berretta - Componente
Ignazio Castellucci - Componente (Relatore)
Monica De Vergori - Componente
Nicola Ruggiero - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22351/462pf25-26/GC/blp del 25 febbraio 2026 e depositato il 25 febbraio 2026, nei confronti del sig. Luigi Catanoso, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota del 14.11.2025 del sig. Francesco Catona, Presidente la Sezione A.I.A. di Reggio Calabria, iscritta in data 24.11.2025 nel registro procedimenti della Procura Federale, veniva segnalata la condotta disciplinarmente rilevante del sig. Luigi Catanoso, arbitro associato alla Sezione A.I.A. di Reggio Calabria, poiché egli «[...] da quanto appreso da notizie di stampa, risultava indagato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per fatti direttamente connessi all'esercizio della funzione arbitrale», senza aver ottemperato all'obbligo di informare, con immediatezza e per iscritto, il Presidente Sezionale al riguardo, di cui all'art. 42, comma 3, lettera q), del Regolamento A.I.A.

Venivano acquisiti agli atti delle indagini n. 4 articoli di stampa, nazionale e locale, riportanti la notizia dell'arresto del sig. Catanoso e di altri quattro soggetti estranei all'ordinamento federale in data 29.10.2025, in relazione a un'indagine penale su presunte attività illecite, volte alla realizzazione di frodi sportive; indagine penale sviluppatasi a seguito di fatti per cui si era già pronunciata la giustizia federale (CFA, SS.UU., n. 79/2024-2025) sanzionando il sig. Luigi Catanoso con la sospensione per anni tre.

Veniva infine assunto a verbale il sig. Francesco Catona, il 10.12.2025, Presidente la Sezione A.I.A. di Reggio Calabria, che confermava la persistente assenza di comunicazioni da parte del sig. L. Catanoso ai sensi del ricordato art. 42, comma 3, lettera q) del Regolamento A.I.A.

In data 23.1.2026 la Procura Federale inviava in notifica all'indagato, odierno deferito, rituale conclusione delle indagini in pari data, senza che egli svolgesse alcuna successiva attività difensiva.

La Procura Federale esercitava quindi l'azione disciplinare con il deferimento di cui in epigrafe, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 3, lettera q), del Regolamento A.I.A., «per aver omesso di *“segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale...gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi...”* ovvero la circostanza che è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in data 29 ottobre 2025, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria».

La fase predibattimentale

Il deferimento è stato regolarmente notificato al soggetto deferito a mezzo raccomandata n. 61964414508-8 in data 25.2.2026, con avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario in data 4.3.2026, in atti. Non risulta in atti alcuna attività istruttoria o difensiva dell'incolpato.

Il dibattimento



All'udienza del 26 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza, verificata la regolarità delle notifiche, presente per la Procura Federale l'Avv. Alessandro D'Oria e assente il deferito, il Tribunale ordinava alla Procura federale di acquisire dall'A.G. notizie ed eventuali documenti ostensibili del procedimento penale riguardante il deferito, idonei a confermare la sussistenza delle indagini preliminari e delle misure cautelari a suo carico.

All'udienza del 14 maggio 2026, in videoconferenza, il Tribunale prendeva atto dell'avvenuto deposito in atti della comunicazione della Procura di Reggio Calabria, accompagnata dagli atti del procedimento e dall'ordinanza cautelare a carico del sig. Luigi Catanoso in data 15 ottobre 2025, notificata ed eseguita il 29 ottobre 2025, con cui gli era applicata la misura degli arresti domiciliari, e il divieto di comunicazione con soggetti diversi da quelli del proprio nucleo familiare. La Procura riferiva che detta misura era stata poi attenuata a quella dell'obbligo di presentazione periodico alla P.G. dal 7 aprile 2026.

Interveniva per la Procura Federale l'Avv. Giorgio Ricciardi, riportandosi al deferimento e chiedendone l'accoglimento, con richiesta per il sig. Luigi Catanoso della sanzione dell'esclusione dall'A.I.A.

Il deferito non interveniva all'udienza.

Il Tribunale si riservava di decidere.

La decisione

La responsabilità del deferito risulta provata dal dispositivo dell'ordinanza cautelare a carico acquisito in atti, da cui risulta confermata a carico del deferito l'esistenza di un'indagine e la misura degli arresti domiciliari, che avrebbero dovuto da egli essere tempestivamente comunicate al Presidente Sezionale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera q), del Regolamento A.I.A.

Non costituisce esimente la presenza nella misura cautelare del divieto di comunicazione: il compimento di atti giuridici, come l'adempimento di un obbligo di comunicazione, non rientra nella nozione di 'mera comunicazione' vietata all'indagato dalla misura cautelare, posto che «la misura cautelare non è finalizzata a limitarne la capacità di agire ovvero la sua idoneità a svolgere attività giuridica riguardante la sfera dei propri interessi» (Cass. pen., Sez. VI, 3.10.2014 n. 41120). La prescritta comunicazione, che costituiva un dovere giuridico nell'ambito del rapporto associativo, e un diritto dell'indagato ai fini della cura dei propri interessi associativi, avrebbe dunque potuto e dovuto essere eseguita, previa autorizzazione del G.i.p.; mentre non risulta che essa sia stata eseguita, né che l'autorizzazione all'uopo sia stata richiesta.

L'obbligo di informazione violato di cui al capo di incolpazione è posto a tutela dell'interesse istituzionale dell'A.I.A. ad avere conoscenza della pendenza di procedimenti penali e misure cautelari riguardanti gli arbitri associati; e in osservanza degli obblighi di lealtà, correttezza e probità, che, prescindendo dalla possibile notorietà nazionale o locale del fatto, ne impongono comunque la responsabile tempestiva comunicazione agli organi associativi da parte del diretto interessato.

Il sig. Luigi Catanoso al momento del fatto era già sospeso in forza di precedente decisione disciplinare della giustizia sportiva; neppure ciò, tuttavia, lo esimeva dall'obbligo di comunicazione in questione, che incombe su ogni associato all'A.I.A. – la sospensione non comportando la perdita della qualifica di arbitro, regolata dall'art. 56 del Regolamento A.I.A., né quella di associato, come si evince dall'art. 63, comma 4, stesso Regolamento, dalle quali discende l'obbligo di comunicazione in questione.

La comunicazione prevista è stata dunque colpevolmente omessa dal deferito.

Ritiene il Tribunale, anche considerando che con il deferimento non è stata contestata alcuna circostanza aggravante, che sia adeguata al caso di specie la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Luigi Catanoso la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.

IL RELATORE
Ignazio Castellucci

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 21 maggio 2026.

IL SEGRETARIO



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Marco Lai